

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 20 novembre 2006, prot. n. 19435

*Incompatibilità degli amministratori comunali.*

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di consigliere comunale ed assessore e quella di presidente di un ente nazionale di tutela di soggetti diversamente abili.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti. Di conseguenza, spetta al consiglio comunale valutare l'esistenza di una causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere, secondo il procedimento previsto dall'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, si osserva che l'art. 51 della Costituzione pone una riserva di legge in relazione alla determinazione dei requisiti per l'accesso alle cariche pubbliche elettive, con la conseguenza che le cause di incompatibilità degli amministratori locali possono essere disciplinate soltanto dalla legge, sono tassative e, pertanto, di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica.

In relazione alla fattispecie in esame, così come prospettata in termini generali, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità.

Peraltro, qualora il Comune erogasse delle sovvenzioni a detto ente nazionale (o, verosimilmente, alla sezione provinciale dell'ente medesimo), la situazione potrebbe essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità, prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, ultima parte, del D.Lgs. 267/2000, nei confronti dell'amministratore comunale che rivesta la carica di amministratore di ente, istituto o azienda che riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Per quanto riguarda la specificazione del concetto di "sovvenzione", secondo la dottrina e la giurisprudenza, essa deve consistere in un'erogazione continuativa a titolo gratuito, volta a consentire all'ente sovvenzionato di raggiungere, con l'integrazione del proprio bilancio, le finalità in vista delle quali è stato costituito<sup>1</sup>. Affinché si verifichi la situazione di incompatibilità in questione, la norma citata prescrive che tale sovvenzione debba possedere tre caratteri:

- continuità, nel senso che la sua erogazione non deve essere saltuaria od occasionale (secondo la dottrina, per rivestire tale carattere la contribuzione deve essere effettuata almeno per due o più anni, e non una volta soltanto<sup>2</sup>);
- facoltatività (in tutto o in parte): l'intervento finanziario dell'ente non deve cioè derivare da un obbligo di legge o convenzionale, ma deve rientrare nella libera determinazione dell'ente che lo accorda (ovvero può essere in parte obbligatorio e in parte facoltativo, tenuto conto del limite quantitativo indicato);
- notevole consistenza: l'apporto della sovvenzione deve essere, per la parte facoltativa, superiore al dieci per cento del totale delle entrate annuali dell'ente sovvenzionato.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 aprile 1992, n. 4266.

<sup>2</sup> Cfr. E. Maggiora, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale, 2000, pag. 141 e seg.; R.O. Di Stilo, Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, 1982, pag. 139 e segg.